

## DECISIONE 2012/724/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2012

**che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Per facilitare la restituzione dei fondi distratti allo Stato tunisino è opportuno modificare le deroghe di cui alla decisione 2011/72/PESC al fine di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati laddove siano necessari per ottemperare a una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o a una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, prima o dopo la data di designazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi interessati.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i fondi o le risorse economiche siano l'oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o

riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'allegato; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»;

- 2) all'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o
- b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione; o
- c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure previste dal paragrafo 1.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
 G. DEMOSTHENOUS

<sup>(1)</sup> GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.